

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1165

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAGHINO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARRELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 19 gennaio 1984

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico per i titolari del diritto alla pensione di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 19 dicembre 1983, mentre la Camera discuteva la legge finanziaria per il nuovo esercizio, a firma dei deputati Baghino, Almirante, Pazzaglia ed altri dieci deputati del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, venne presentato un ordine del giorno per chiedere al Governo di porre in atto le iniziative necessarie per adeguare le pensioni di guerra all'attuale costo della vita.

L'ordine del giorno era motivato dal fatto — sotto diversi aspetti molto delicato, sia sul piano costituzionale sia su quello penale per omissione di atti d'uffi-

cio — che il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, non aveva recepito tutti i criteri e principi indicati dal Parlamento nella legge delega del 23 settembre 1981, n. 533, soprattutto sul punto fondamentale della indicizzazione delle pensioni di guerra, oltre a quello del trattamento in favore delle vedove di guerra.

Il problema che, così, è sorto ha una sua specifica gravità e pone l'interrogativo se sia legittimamente corretto che il Governo (che pure ha collaborato alla formulazione ed alla approvazione della legge delega) elaborando le norme dele-

gate possa escludere quanto deciso dal Parlamento.

La nostra risposta, confortati dalla dottrina, è nettamente negativa; e non sarebbe male che, in merito, si pronunciasse la Corte costituzionale anche per definire chiaramente i rapporti che devono intercorrere fra Parlamento e Governo.

Che questi « inconvenienti » (per usare un termine più che benevolo) si siano manifestati su una materia moralmente tanto delicata, quanto è quella delle pensioni di guerra, aggrava la situazione, perché le censure all'operato del Governo (nel caso, e più esattamente, si tratta d'omissioni) dal piano strettamente giuridi-

co-costituzionale, investono direttamente quello della opportunità e della sensibilità politica, e su questo argomento il discorso diverrebbe molto lungo e notevolmente pesante.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale, dopo aver attentamente considerato i vari aspetti di questa incresciosa situazione, avendo ben presenti le necessità e le aspettative dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove e degli orfani dei caduti, ha deciso di presentare questa proposta di legge per colmare i « vuoti » del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, e nello stesso tempo per adeguare altre norme alla realtà del momento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Adeguamento automatico
dei trattamenti pensionistici).*

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1984 tutti i trattamenti pensionistici, assegni ed indennità comunque denominati di cui al presente decreto e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aumentati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione, sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice percentuale di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

Dall'adeguamento automatico previsto dal precedente comma sono esclusi gli aumenti integratori stabiliti dagli articoli 22, 43 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 74 dello stesso decreto.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo personale non reversibile e non riassorbibile.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro ».

ART. 2.

(Pensioni ed assegni).

Le tabelle C, E, F ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

ART. 3.

(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra).

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella F1 allegata al presente testo unico.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, si tiene conto ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito è corrisposto un assegno di cumulo di importo pari a quello massimo previsto dall'annessa tabella F ».

ART. 4.

(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categoria inferiore alla prima, dipendenti da causa di guerra).

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla seconda all'ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F1 ».

ART. 5.

(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di due o più infermità).

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di due o più infermità, ciascuna delle quali inferiori alla prima categoria di cui alla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo singolarmente alla invalidità più grave quelle di classifica inferiore fino a raggiungere la definitiva valutazione risultante dalla tabella F1 ».

ART. 6.

(Assegni spettanti ai grandi invalidi).

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno di superinvalidità nella misura indicata nella tabella stessa.

A detto assegno di superinvalidità, in misura pari al 10 per cento di quello spettante alla lettera A, hanno diritto anche gli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E ».

ART. 7.

*(Indennità di assistenza
e di accompagnamento).*

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, nonché a coloro che risultino ascritti alla prima categoria di cui alla tabella A annessa al presente decreto è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorenne ».

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A: lire 600.000;

lettera A-bis: lire 450.000;

lettere B, C, D: lire 400.000;

lettere E, F, G: lire 300.000;

lettera H: lire 200.000;

prima categoria: lire 100.000.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nella lettera A numeri 1, 2, 3, 4 primo e secondo comma; A-bis; B; C; D; E; F n. 1 della tabella E annessa al presente decreto, possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, commi primo e terzo

e gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis* numeri 1 e 2 possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal presente articolo, è stabilita nella misura di lire 1.200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A numero 1 che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2; in lire 800.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4 comma primo e terzo della lettera A; in lire 600.000 per gli ascritti al numero 1 della lettera *A-bis* ed in lire 400.000 mensili per gli ascritti al numero 2 della lettera *A-bis*.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvedono a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione pro-

vinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalide ricoverato ».

ART. 8.

(Assegni di cura).

Agli invalidi per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di lire 240.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla seconda alla quinta della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e di lire 120.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla sesta all'ottava della stessa tabella A.

ART. 9.

(Assegno di incollocabilità).

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi di guerra con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G,

esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari ».

ART. 10.

(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra).

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione di guerra diretta è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

ART. 11.

(Variazioni alla tabella A).

Alla tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella prima categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 36) Cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*.

37) Coronopatie organiche ed insufficienze cardiache trattate con *bypass*.

38) Amputazione del braccio al terzo superiore o sopra il terzo inferiore »;

b) Nella seconda categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave permanente ».

È soppresso il numero 8 della terza categoria.

c) Nella terza categoria è aggiunto il seguente numero:

« 12) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità ».

È soppresso il numero 17 della quarta categoria.

d) Nella quarta categoria è aggiunto il seguente numero:

« 22) Diabete mellito insipido di media gravità ».

È soppresso il numero 16 della quinta categoria.

e) Nella quinta categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Le nevriti e loro esiti permanenti ».

È soppresso il numero 18 della sesta categoria.

f) Nella sesta categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 22) L'anchilosi completa dei piedi (tibiotarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

23) Le varici nei due arti inferiori molto voluminose con molteplici grossi nodi e loro esiti nonché reliquati di flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

24) Anchilosi in estensione del ginocchio ».

Sono soppressi i numeri 15, 16 e 20 della settima categoria.

g) Nella settima categoria è aggiunto il seguente numero:

« 33) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo ».

È soppresso il numero 22 della ottava categoria.

ART. 12.

(Integrazioni e modifiche dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E).

Ai « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il titolo « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B » è così modificato: « Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E »;

2) la lettera A) è sostituita dalla seguente:

« A) il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione « carattere tassativo » salvo nei casi previsti dalle lettere b), numero 2, f), numero 4, e g), numero 6. Nelle lettere b), numero 2, ed f), numero 4, vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto, mentre nella lettera g), numero 6, vanno ascritte tutte le invalidità o complessi di più infermità che determinino l'assoluta incapacità a proficuo lavoro »;

3) dopo il primo comma della lettera b) aggiungere:

« Nella valutazione in lettera di superinvalidità d), numero 2, vanno incluse tutte le mutilazioni di arti inferiori non contemplati dalla lettera c) »;

4) al primo comma della lettera g) le parole: « nella tabella A » sono sostituite dalle altre: « nelle tabelle A ed E »; dopo le parole: « si deve attribuire una categoria » sono aggiunte le altre: « o lettera di superinvalidità »;

5) dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:

« *i*) ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure e terapie seguite per l'invalidità di guerra ovvero da una reattività di quest'ultima verso altri organi e apparati;

l) si presumono sempre interdipendenti dall'invalidità pensionata le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato e in organi od apparati co-funzionali ed il danno anatomico-funzionale deve essere valutato nel suo complesso ».

ART. 13.

(Trattamento spettante alle vedove e agli orfani degli invalidi di guerra).

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati o invalidi di prima categoria è liquidato, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido il trattamento pensionistico di guerra di importo pari al 60 per cento di quello complessivo fruito dal dante causa, compresi gli assegni di cumulo di cui alla tabella *F* e con l'esclusione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative eventuali integrazioni.

Le vedove e gli orfani di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti alle vedove di cui al precedente articolo 37 ed agli orfani di cui ai successivi articoli 44, 45 e 46.

Alle vedove ed agli orfani degli invalidi di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti le vedove e gli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari del trattamento di incollocabilità di cui al precedente articolo 20.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo

nonché di quello previsto dal successivo articolo 14 provvedono le competenti direzioni provinciali del Tesoro, attribuendo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di parte il trattamento pensionistico in via provvisoria nella misura dell'80 per cento di quello spettante, fermi restando i maggiori diritti ».

ART. 14.

(Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani degli invalidi dalla seconda alla ottava categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra).

Il primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione dalla seconda alla ottava categoria e che siano deceduti per cause estranee all'infermità pensionata è liquidato il trattamento pensionistico di importo pari al 60 per cento di quello fruito dal dante causa. Il predetto trattamento non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitata ».

La tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è abrogata.

ART. 15.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici).

Il numero 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, ed il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

Tutte le somme addebitate ai grandi invalidi neuropsichici per declassamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici disposte ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono abbuonate.

ART. 17.

(Decorrenza dei benefici).

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabiliti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1984.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, comprese quelle risultanti dall'applicazione della tabella F1, previste dalla presente legge, sono attribuite, d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Comunque, le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui ai commi precedenti hanno valore di segnalazione.

ART. 18.

(Destinatari).

I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti ai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ed ai titolari di pensione di reversibilità per la morte dei soggetti sopra indicati.

ART. 19.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATI

TABELLA C.

*Trattamento spettante ai mutilati
ed invalidi di guerra.*

Categorie	Importo annuo lire
1 ^a categoria	6.000.000
2 ^a categoria	5.400.000
3 ^a categoria	4.800.000
4 ^a categoria	4.200.000
5 ^a categoria	3.600.000
6 ^a categoria	3.000.000
7 ^a categoria	2.400.000
8 ^a categoria	1.800.000

TABELLA E.

Assegni di superinvalidità.

A)

1) Alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (parapalegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da aver reso necessario, prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, il ricovero presso gli ospedali psichiatrici e le successive dimissioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 616.

Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

In caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza, disposta ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, l'assegno sarà mantenuto quando la malattia mentale determini gravi e profondi turbamenti della vita organica e sociale.

(Annue lire 10.800.000)

A-bis)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con l'impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue lire 9.720.000)

Segue: TABELLA E.

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre malattie gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue lire 8.640.000)

C)

1) Perdita delle due cosce sopra il terzo prossimale con monconi periodicamente protesizzabili.

2) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue lire 7.560.000)

D)

1) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

2) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

(Annue lire 6.480.000)

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

Segue: TABELLA E.

4) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture pubbliche o convenzionate.

(Annue lire 5.400.000)

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Cardiopatie in stato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*.

3) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino notevoli perturbamenti alla vita organica e sociale.

4) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue lire 4.320.000)

G)

Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) L'anchilosi completa di un'anca se unita all'anchilosi completa del ginocchio corrispondente.

4) L'amputazione della coscia a qualsiasi altezza con moncone residuo non protesizzabile in modo permanente.

5) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, e simili) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

6) Tubercolosi o altre invalidità gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Segue: TABELLA E.

7) Disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero o l'amputazione pararticolare prossimale dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo-omeroale dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.

8) Le distruzioni delle ossa della faccia, specie mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla digestione e da costringere a speciale alimentazione.

(Annue lire 3.240.000)

H)

1) Castrazione e perdita pressoché parziale totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica elettrocardiografica accertata.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

6) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

7) L'amputazione del braccio al terzo superiore o sopra il terzo inferiore.

(Annue lire 2.160.000)

TABELLA F.

Assegni per cumulo di infermità.

Natura del cumulo —	Importo annuo lire —
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>a)</i> , <i>a-bis)</i> e <i>b)</i>	24.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>a)</i> e <i>a-bis)</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>c)</i> , <i>d)</i> , ed <i>e)</i>	17.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>b)</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>c)</i> , <i>d)</i> ed <i>e)</i>	13.000.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella <i>E</i>	10.000.000
Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella <i>A</i>	8.280.000
Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella <i>A</i>	7.452.000
Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella <i>A</i>	6.624.000
Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella <i>A</i>	5.796.000
Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella <i>A</i>	4.968.000
Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella <i>A</i>	4.140.000
Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella <i>A</i>	3.312.000
Per una seconda infermità della 8 ^a categoria della tabella <i>A</i>	2.484.000

TABELLA F1.

*Determinazione del trattamento dovuto per il complesso
di più infermità inferiori alla prima categoria.*

Categoria	8 ^a cat.	7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.
2 ^a categoria	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a	1 ^a + 4 ^a	1 ^a + 3 ^a
3 ^a categoria	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a	1 ^a + 4 ^a
4 ^a categoria	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a
5 ^a categoria	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a
6 ^a categoria	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a
7 ^a categoria	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a
8 ^a categoria	7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.

N.B. - Ove l'unione di più gravi invalidità determini una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E, si attribuirà l'assegno di superinvalidità corrispondente.